

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono riuniti a Brescia, presso la sede dell' Associazione Industriale Bresciana

IVECO S.p.A. – Stabilimento di Brescia, assistita dall' Associazione Industriale Bresciana

e

Le OO.SS. FIM –FIOM – UILM – FISMIC territoriali di Brescia unitamente alla RSU dello stabilimento di Brescia

Per stipulare il presente accordo.

PREMESSA

Nell'ambito della complessiva strategia definita da IVECO di focalizzazione industriale "Prodotto/Stabilimento", lo stabilimento di Brescia si consolida quale polo di produzione veicoli della Gamma Media (attualmente Eurocargo), con il conseguente patrimonio tecnologico che ne determina l'attuale processo produttivo .

La produzione dell'Eurocargo ed il futuro prodotto di detta Gamma si inseriscono in un contesto competitivo sfidante che vede la Gamma Media IVECO in posizioni di vertice sul mercato dell'Europa occidentale, con significative possibilità di espansione nei nuovi paesi dell'Unione Europea e dell'area Baltica.

Tali strategiche finalità ed opportunità si perseguiranno e si coglieranno anche attraverso una puntuale razionalizzazione dell'attività industriale dello stabilimento di Brescia, ridefinendo l'allocazione della produzione dei componenti di veicoli di altre gamme che non rientrino in un'ottica di sinergie, efficienze logistiche e semplificazione del volume di interscambio tra i diversi stabilimenti IVECO.

Tale assetto industriale è volto a creare nello stabilimento di Brescia le migliori condizioni per realizzare le innovazioni e i miglioramenti di processo necessari all'evoluzione del prodotto Eurocargo e del futuro veicolo Gamma Media IVECO in maniera focalizzata e funzionale al miglioramento della competitività.

La realizzazione dell'assetto industriale conseguente alla focalizzazione sul processo produttivo dell'Eurocargo sarà compiuta in maniera graduale e progressiva nell'arco dei prossimi 24 – 30 mesi e non avrà ricadute occupazionali significative che necessitano interventi strutturali di riduzione di organico, stante l'attuale andamento dei volumi produttivi e i trend previsti per il periodo .

(Handwritten signatures and initials)

In questo contesto, l'Azienda darà corso, con cadenza almeno annuale, ad incontri di consultazione ed illustrazione alle OO.SS. e alla R.S.U., da tenersi presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana, relativi allo svolgimento del piano industriale come sopra delineato, alla realizzazione del ciclo di investimenti relativi, alle linee di evoluzione tecnologica di prodotto e degli impianti, avendo come modello di riferimento per tali incontri quanto realizzato nell'incontro tenuto presso l'AIB il giorno 4 dicembre 2006.

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

RELAZIONI SINDACALI

Le parti, riconosciuta la necessità di superare le criticità registrate nell'andamento delle relazioni sindacali che hanno determinato il livello di conflittualità dello stabilimento registrato negli ultimi anni, si impegnano a ripristinare un efficace funzionamento delle stesse relazioni sindacali, fondamentalmente orientato e finalizzato alla prevenzione delle occasioni di conflitto ed alla soluzione preventiva delle problematiche emergenti nella ordinaria operatività dello stabilimento.

Tale impegno reciproco è fondato sulla applicazione concreta di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale in tema di agibilità e diritti sindacali, avuto riguardo all'evoluzione del confronto sindacale a livello nazionale.

In tal modo, le Parti confermano il proprio impegno nel perseguimento del condiviso intento di raggiungere i necessari livelli di competitività illustrati durante la presentazione del Piano di IVECO, nell'ambito del più generale Piano di Rinnovo e Sviluppo del Gruppo FIAT in occasione dell'Accordo tra FIAT e le OO.SS. Nazionali FIM-FIOM-UILM e FISMIC sottoscritto il 18 dicembre 2006.

SITUAZIONE PRODUTTIVA DELLO STABILIMENTO E STRUMENTI GESTIONALI

Stanti le contingenti esigenze produttive, generate dal positivo andamento del mercato di riferimento e dall'incremento degli ordini commerciali conquistati da IVECO, l'Azienda ha esposto la necessità, per tutte le aree produttive dello stabilimento e gli enti a queste collegate, di effettuare 8 sabati lavorativi procapite di 7 ore da eseguirsi sul 1° turno con orario dalle h06,00 alle h13,00 nelle giornate di sabato 14-21-28 aprile 2007, 5-12-19-26 maggio 2007, 9-16-23-30 giugno 2007, 14 luglio 2007, 1-8-15-22 settembre 2007.

(Handwritten signatures and initials)

In particolare, per il personale impiegato sui 3 turni avvicendati, il programma lavorativo di sabato, oltre alle giornate sopra definite, comprenderà anche le giornate del 7-21-28 luglio 2007.

Eventuali ed imprevedute necessità che dovessero comportare dei cambiamenti al programma così come sopra definito, saranno comunicate prontamente alla RSU concordando con la stessa le modifiche conseguenti.

Fermo restando le quote esenti così come previste dal vigente CCNL, le parti concordano sulla obbligatorietà dei turni dalle h06,00 alle h13,00 nelle giornate di sabato di cui sopra.

Le parti concordano altresì sulla collocazione dei 30 minuti di refezione a fine turno di sabato (dalle h12,30 alle h13,00).

Le parti convengono che in relazione alla particolare situazione contingente ed al fine di valorizzare l'eccezionale impegno richiesto dal predetto programma lavorativo nell'ambito dell'anno 2007 sarà riconosciuta, al raggiungimento entro fine settembre 2007 del numero di veicoli prodotti, oggetto dell'illustrazione alle OO.SS., ai lavoratori che ne prendono parte, oltre alla retribuzione oraria contrattualmente prevista, un'erogazione pari alla somma lorda di Euro 120 procapite, a titolo di una tantum, per coloro che abbiano individualmente effettuato turni completi di prestazione di lavoro straordinario al sabato così come definito nel programma lavorativo illustrato dall'Azienda.

Tale erogazione sarà corrisposta agli interessati con le competenze di ottobre 2007 e subirà una decurtazione di 15 euro per ogni mancata prestazione di lavoro, idoneamente giustificata, durante i turni al sabato.

Per quanto riguarda l'utilizzo della Banca ore, nell'ambito del predetto programma lavorativo, si rimanda alla disciplina prevista nel vigente CCNL.

Tenuto conto del consolidato volume produttivo e con riferimento a quanto previsto nell'Accordo tra FIAT e le OO.SS. Nazionali FIM-FIOM-UILM e FISMIC sottoscritto il 28 giugno 2006, l'Azienda comunica che i 37 lavoratori ad oggi inseriti con contratto di somministrazione lavoro presso lo stabilimento saranno assunti gradualmente con contratto di subordinazione a tempo indeterminato a partire da luglio 2007 e fino a gennaio 2008.

Avuto riguardo dell'andamento dei futuri volumi di produzione, le Parti si incontreranno per verificare la possibilità di inserimenti, in coerenza dei fabbisogni di professionalità specifiche, anche in attuazione di quanto previsto dal citato accordo FIAT del 28 giugno 2006 in punto di Apprendistato professionalizzante.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Celle', 'Mauri', and 'F. P.']


FORMAZIONE

Le parti convengono di definire un percorso di approfondimento sulle esigenze di formazione necessitate dalla evoluzione delle competenze di mestiere e dalle future innovazioni tecnologiche, con l'impegno reciproco di cogliere tutte le opportunità di finanziamento.



Letto, confermato e sottoscritto

Brescia, 13 aprile 2007


IVECO S.p.A.




Associazione Industriale Bresciana



OO.SS.



RSU



VERBALE DI INCONTRO

TRA

IVECO S.p.A. – Stabilimento di Brescia, assistita dall'Associazione Industriale Bresciana

E

Le OO.SS. FIM –FIOM – UILM e FISMIC provinciali di Brescia unitamente alla RSU dello stabilimento di Brescia , avvenuto in data 13 aprile 2007 .

Nel corso dell'incontro l'Azienda e le OO.SS., unitamente alla RSU, hanno inteso definire transattivamente la questione relativa alle giornate di lavoro perse nel dicembre 2004 per la messa in libertà e la mancata copertura salariale della cassa integrazione, secondo quanto di seguito regolato.

Premesso che

- Nei giorni 16, 17 e 20 dicembre 2004 le maestranze sono state sospese dal lavoro dall'IVECO S.p.A. a seguito della messa in libertà per la carenza di forniture di semilavorati da parte di Lavorazione Plastica s.r.l. e MAC – Metallurgica Assemblaggi Carpenterie s.p.a. imputata agli scioperi delle maestranze delle predette;
- IVECO S.p.A., prima della messa in libertà e anche successivamente, in diversi incontri sindacali, ha dichiarato la volontà di recuperare le giornate perse, manifestando la disponibilità a discutere con le Organizzazioni Sindacali e RSU, le date e le modalità di retribuzione; tale proposta aziendale non è stata accolta dalle stesse Organizzazioni Sindacali;
- IVECO S.p.A., nel contempo, per le fermate dei giorni 16, 17 e 20 dicembre 2004 ha presentato regolare domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria; tale domanda di ricorso alla Integrazione Salariale è stata respinta dalla competente Commissione Provinciale di Brescia come anche è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da uno dei dipendenti interessati;
- Le OO.SS. territoriali hanno richiesto per i dipendenti coinvolti la retribuzione relativa alle giornate di lavoro perse; per tale evento sono stati anche presentati da alcuni dipendenti ricorsi giudiziari al Tribunale del Lavoro di Brescia, che sono tuttora pendenti, per il riconoscimento della copertura retributiva delle giornate perse nonché, in subordine, il risarcimento del danno subito in quanto la Cassa Integrazione Guadagni, a parere dei ricorrenti, non sarebbe stata concessa per il colpevole comportamento dell'Azienda nel richiederla;
- IVECO S.p.A. ha contestato in ambito sindacale e giudiziario la fondatezza rispettivamente delle richieste sindacali e delle rivendicazioni dei lavoratori ricorrenti, nonché delle argomentazioni a queste collegate, negando di dovere alcunché a titolo contrattuale od extracontrattuale;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Pini', 'S.G.', 'Colle...', 'M...', 'K...', and 'R...']

Le parti sopra citate, avendo convenuto sulla necessità di prevenire ed estinguere qualsiasi motivo di eventuali controversie, presenti o future, discendenti o comunque ricollegabili all'evento in questione, hanno ritenuto possibile, ferme restando le rispettive posizioni, raggiungere un accordo transattivo secondo le modalità che seguono, anche alla luce degli importanti impegni assunti con l'odierno accordo intervenuto tra le medesime parti:

Ai dipendenti IVECO S.p.A. che sono stati sospesi dal lavoro nelle giornate del dicembre 2004, in occasione degli eventi citati, sarà riconosciuta una somma Una Tantum forfetaria onnicomprensiva lorda di 25 euro per ogni giornata persa, per tutti i livelli retributivi, a titolo di transazione di tali ed eventuali pretese da parte del personale in parola.



Le Parti hanno inteso definire tale importo in senso onnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza: pertanto, detto importo è comprensivo dell'incidenza di tutti gli istituti retributivi legali e/o contrattuali, diretti e/o indiretti, quali, a titolo esemplificativo: ferie, festività, 13° erogazione o gratifica natalizia, 14° erogazione o premio preferiale, paga di posto o trattamento equipollente, disagio linea, maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, festivo, notturno con o senza riposo compensativo, ecc.




A fronte della percezione della somma lorda di cui sopra, le Parti prendono atto che i lavoratori interessati possono in tal modo ritenersi completamente tacitati e soddisfatti di ogni pretesa retributiva e risarcitoria nei confronti della IVECO S.p.A. rinunciando espressamente a far valere in qualsiasi sede, giudiziale o stragiudiziale, ogni ragione, diritto o azione che possa trovare origine o causa nell'evento in questione.

La corresponsione della somma Una Tantum forfetaria onnicomprensiva lorda di 25 euro per ogni giornata di lavoro persa sarà formalizzata per ogni singolo lavoratore interessato con la sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Brescia, 13 aprile 2007

IVECO S.p.A.


Associazione Industriale Bresciana

OO.SS.

RSU



ALLEGATO 1

**VERBALE DI ACCORDO
TRANSAZIONE EX ART. 1965 c.c.
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ARTT. 410 e 411 c.p.c.**

In Brescia,2007, tra le parti :

- il Sig. nato a e residente a, che presta la propria attività alle dipendenze della IVECO S.p.A. – stabilimento di Brescia dal
- IVECO S.p.A. (di seguito anche denominata “la società” oppure “l’azienda”), rappresentata dal procuratore speciale Dr.; assistite dai conciliatori:
 - Dr. (Associazione Industriale Bresciana)
 - Sig. in qualità di rappresentante dell’Organizzazione Sindacale al quale il Sig. conferisce mandato ad assisterlo

si è svolto il tentativo di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. con riferimento alla vertenza tra le stesse parti, avente ad oggetto differenze retributive per mancato accoglimento della domanda di CIG per il periodo dicembre 2004.

Le parti danno atto di essere state avvertite circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell’art. 2113, comma 4, c. c. e degli artt. 410-411 c.p.c.

A fronte di ampia trattativa, si verbalizzano qui di seguito i termini dell’accordo raggiunto.

Premesso che

- Il Sig. nei giorni dicembre 2004 è stato sospeso dal lavoro dall’IVECO S.p.A. a seguito della messa in libertà dei dipendenti per la carenza di forniture di semilavorati da parte di Lavorazione Plastica s.r.l. e MAC – Metallurgica Assemblaggi Carpenterie s.p.a. imputata agli scioperi delle maestranze delle predette;
- IVECO S.p.A., prima della messa in libertà e anche successivamente, in diversi incontri sindacali, ha dichiarato la volontà di recuperare le giornate perse, manifestando la disponibilità a discutere con le Organizzazioni Sindacali e RSU, le date e le modalità di retribuzione; tale proposta aziendale non è stata accolta dalle stesse Organizzazioni Sindacali;
- IVECO S.p.A., nel contempo, per le fermate produttive dei giorni 16, 17 e 20 dicembre 2004 ha presentato regolare domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria; tale domanda di ricorso alla Integrazione Salariale è stata respinta dalla competente Commissione Provinciale di Brescia come anche è stato respinto il ricorso gerarchico presentato da uno dei dipendenti;
- Il Sig. richiede, quindi, la retribuzione relativa alle giornate di lavoro perse nonché, in subordine, il risarcimento del danno subito in quanto la Cassa Integrazione Guadagni, a pere del lavoratore, non sarebbe stata concessa per il colpevole comportamento

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Colletti', 'Manni', and 'R'.]

dell'Azienda nel richiederla;

- IVECO S.p.A. ha contestato la fondatezza delle richieste e rivendicazioni del Sig., nonché delle argomentazioni a queste collegate, negando di dovere al Sig.alcunché a titolo contrattuale od extracontrattuale;
- Le parti sopra citate, avendo convenuto sulla necessità di prevenire ed estinguere qualsiasi motivo di eventuali controversie, presenti o future, discendenti o comunque ricollegabili all'evento in questione, hanno ritenuto possibile, ferme restando le rispettive posizioni, raggiungere un accordo transattivo.

Ciò premesso,

si conviene e stipula:

1) IVECO S.p.A. si impegna a liquidare Una Tantum forfetaria onnicomprensiva lorda di 25 euro per ogni giornata persa a titolo di transazione generale per la richiesta indicata nella premessa ed oltre a ciò a tacitazione anche di ogni ed ulteriore pretesa discendenti o comunque ricollegabili all'evento in questione. IVECO S.p.A. precisa che tale erogazione non costituisce riconoscimento della fondatezza delle richieste del lavoratore, che vengono anzi espressamente contestate, ma è esclusivamente finalizzata ad evitare l'insorgere di una controversia giudiziale;

2) Il sig.accetta la somma di cui al punto 1) per i titoli per i quali viene erogata e contestualmente riconosce che la stessa è corrisposta al fine di chiudere la controversia attuale e prevenire future controversie con la IVECO S.p.A. e contestualmente e liberamente dichiara, sotto condizione della percezione dell'importo indicato, di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa ed azione discendenti o comunque ricollegabili all'evento in questione.

3) L'importo definito con il presente accordo, sarà liquidato nella entità netta entro il tramite accredito su conto corrente;

4) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti con il presente accordo, le Parti si danno atto della estinzione totale e definitiva della controversia, seppur eventuale, a tutti gli effetti di legge e/o di contratti ed accordi collettivi ed individuali e rinunziano espressamente ad ogni e qualsivoglia reciproca pretesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IVECO S.p.A.

Il lavoratore

Per l'Associazione Industriale

Per l'Organizzazione Sindacale

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per IVECO S.p.A., il Sig. identificato a mezzo documento (Carta di Identità) n°....., rilasciato dal Comune di in data.....;

- Il lavoratore, Sig., identificato a mezzo documento (Carta di Identità) n°....., rilasciato dal Comune di.....in data.....